

Polizza danni

Documento Informativo relativo al Prodotto Assicurativo

Società: TUA Assicurazioni

Prodotto: "YOLO SUNNY"

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza indennizza l'assicurato in conseguenza di una perdita dovuta a 10 mm di precipitazione piovosa



Che cosa è assicurato?

- ✓ L'**evento atmosferico**, indicato in polizza, verificatosi nel periodo di copertura, e misurato dalla Stazione meteorologica di riferimento, che fa registrare nelle 24 ore almeno 10 mm di precipitazione piovosa, intesa quale temporale di media intensità oppure pioggia moderata per 1-2 ore o pioggia pesante per 30-45 minuti



Che cosa non è assicurato?

La presente Assicurazione non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- ✗ qualsiasi evento naturale e/o meteorologico verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli rientranti nell'oggetto dell'assicurazione ancorché sia stato registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento;
- ✗ qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento meteorologico;
- ✗ qualsiasi attività dolosa dell'assicurato quali, ad esempio, frode, dissimulazione o raggiro da parte dell'Assicurato;
- ✗ reazioni e radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva.
- ✗ Sono esclusi i danni verificatisi in seguito a un evento meteorologico che non venga registrato, misurato e attestato dalla Stazione meteorologica di riferimento o dalla Stazione meteorologica di backup.



Ci sono limitazioni alla copertura?

Limitazioni comuni a tutte le sezioni:

La Compagnia risponde nei limiti delle somme assicurate e massimali indicati nel modulo di polizza.



Dove sono coperto dall'assicurazione?

- ✓ La garanzia opera nelle destinazioni indicate nel modulo di polizza.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione dell'assicurazione.
- Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi ed è tuo obbligo fare quanto possibile per diminuire o evitare la possibilità che si verifichi un evento dannoso (artt. 1913 e 1914 del codice civile). L'inadempimento colposo può comportare la perdita parziale dell'indennizzo, quello doloso la perdita totale dell'indennizzo.



Quando e come devo pagare?

Puoi pagare il premio alle scadenze pattuite. Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante;
- pagamento con mezzo elettronico

Tali mezzi di pagamento possono essere utilizzati sempre nei limiti (anche di somme) previsti dalle vigenti disposizioni di legge.



Quando inizia e quando finisce la copertura?

- Il contratto ha la durata indicata in polizza. La polizza deve essere di durata inferiore a 7 giorni.
- L'assicurazione ha effetto dalle ore 00 del giorno indicato in polizza se il premio è stato pagato.



Come posso cancellare il contratto?

- Il contratto è stipulato senza tacito rinnovo

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

MOD. TUA SUN DIP ED. 04/2019

Polizza danni

Documento Informativo precontrattuale aggiuntivo per il Prodotto assicurativo

(DIP aggiuntivo YOLO SUNNY)

Prodotto: YOLO SUNNY

Società: TUA ASSICURAZIONI Gruppo Cattolica Assicurazioni

Documento redatto il 01/04/2019 – il presente DIP aggiuntivo Danni è pubblicato sul sito internet di Impresa ed è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

TUA Assicurazioni S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'albo imprese IVASS n. 1.00132. con provvedimento ISVAP n. 1041 del 20 novembre 1998 G.U n. 277 del 26/11/1998 ha sede legale e sociale in Italia in Largo Tazio Nuvolari, 1 – 20143 Milano (MI) tel. 02/2773399; sito internet www.tuaassicurazioni.it; info@tuaassicurazioni.it; PEC: tuaassicurazioni@pec.it

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa


Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:


- del Patrimonio Netto è pari a 133,3 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 23,2 milioni di euro - il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 100,8 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a euro 80,9 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a euro 36,4 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 123,3 milioni di euro (b);
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 111,2 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 1,52 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: www.tuaassicurazioni.it/chi-siamo/tua-assicurazioni

Al contratto si applica la legge italiana.

 Che cosa è assicurato?
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel Dip Danni. L'Impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.

 Che cosa NON è assicurato?
Non sono coperte le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con: a) qualsiasi evento naturale e/o meteorologico verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli rientranti nell'oggetto dell'assicurazione ancorché sia stato registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento; b) qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento meteorologico; c) qualsiasi attività dolosa dell'assicurato quali, ad esempio, frode, dissimulazione o raggirio da parte dell'Assicurato; d) reazioni e radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva. Sono esclusi i danni verificatisi in seguito a un evento metereologico che non venga registrato, misurato e attestato dalla Stazione metereologica di riferimento. Nell'eventualità che i dati meteorologici inerenti il Sinistro non possano essere forniti dalla stazione meteorologica di riferimento indicata nel modulo di polizza, a causa di: a) disfunzioni meccaniche, malfunzionamenti o calcoli errati; b) fornitura di dati imperfetti o incompleti;

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E.N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA – VERONA

c) carenza dei requisiti e delle necessarie qualifiche;
 d) mancata misurazione dei valori oggettivi dei dati meteorologici ai sensi delle definizioni, termini e condizioni qui stabilite;
 la registrazione sarà fornita dalla Stazione meteorologica di back up indicata nel modulo di polizza.
 In caso di ulteriore impossibilità di reperire i dati, gli stessi verranno forniti dalla Stazione meteorologica nazionale funzionante più vicina alla destinazione e in grado di fornire un dettagliato resoconto meteorologico.



Ci sono limiti di copertura?

La prestazione assicurativa può essere assoggettata a limiti (franchigie e scoperti) concordati con il Contraente e indicati nella polizza.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Devi rispettare gli obblighi di denuncia di eventi dannosi. Non devi esagerare in modo doloso il danno. L'inadempimento dell'obbligo comporta la perdita del diritto all'indennizzo e può risultare soggetto alle ipotesi di reato per truffa.

Il Contraente o l'Assicurato, sempreché si sia verificato l'evento meteorologico indicato nel modulo di polizza e notificato dall'intermediario nelle modalità pattuite, deve:

a) accedere sul proprio Account Yolo, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione "Apertura Sinistri" e seguire le istruzioni indicate in alternativa deve:

a) compilare in tutte le sue parti il Modulo di denuncia Sinistro e trasmetterlo all'intermediario entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della Polizza;

b) conservare tutta la documentazione relativa al sinistro;

c) fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria all'istruzione del Sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Assistenza diretta/in convenzione: non presente.

Gestione da parte di altre imprese: non presente.

Prescrizione

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni. La garanzia vale nel periodo indicato sul modulo di polizza e non è attivabile nei dieci giorni che precedono l'inizio del viaggio.
Rimborso	Non previsto nei dieci giorni che precedono l'inizio del viaggio.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	La polizza ha una durata inferiore all'anno. La garanzia vale nel periodo indicato sul modulo di polizza e non è attivabile nei dieci giorni che precedono l'inizio del viaggio.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Non è prevista.
Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto (assicurazione di durata inferiore a 6 mesi).
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto quelle fornite nel DIP Danni.

TUA ASSICURAZIONI S.P.A.

sede legale: largo Tazio Nuvolari 1, 20143 Milano (Italia) - Tel 800.533.533 - Fax (+39) 02/2773355 – servizioclienti@tuaassicurazioni.it - tuaassicurazioni@pec.it - www.tuaassicurazioni.it COD. FISC./P.I. E N. DI ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI MILANO 02816710236 - R.E.A. MILANO N. 1716504 - CAP. SOC. EURO 23.160.630 int. ver. IMPRESA AUTORIZZATA ALL'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI CON PROVVEDIMENTO IVASS N. 1041 DEL 20 NOVEMBRE 1998 G.U. N. 277 DEL 26 NOVEMBRE 1998 - NUMERO ISCRIZIONE ALBO IMPRESE IVASS 1.00132 DEL 3/1/2008 - SOCIETÀ DEL GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI, ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI AL NUMERO 019 E SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DELLA SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA



A chi è rivolto questo prodotto?

YOLO SUNNY è la soluzione che protegge il Contraente dalle perdite dovuta al verificarsi dell'evento meteorologico indicato nel modulo di polizza.



Quali costi devo sostenere?

Il premio è comprensivo di provvigioni riconosciute all'Intermediario e pari in media all'30% dell'importo pagato.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a TUA al seguente indirizzo: Tua Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 02/2773470; E-mail: reclami@tuaassicurazioni.it L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessari, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: http://www.ec.europa.eu/fin-net) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

YOLO SUNNY

Sommario

DEFINIZIONI	2
Sezione I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	4
1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	4
Art. 1.1 Premessa.....	4
Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio	4
Art. 1.3 Cosa non assicuriamo.....	4
Art. 1.4 Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione	4
Art. 1.5 Durata dell'assicurazione.....	4
Art. 1.6 Periodo di assicurazione	4
Art. 1.7 Oggetto del contratto.....	4
Art. 1.8 Validità territoriale	4
Art. 1.9 Pagamento del premio.....	4
Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione.....	5
Art. 1.11 Limiti di sottoscrizione	5
Art. 1.12 Oneri fiscali	5
Art. 1.13 Foro competente	5
Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge.....	5
Art. 1.15 Rischi esclusi	5
Sezione II COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	6
2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI IN GENERALE	6
Art. 2.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Evento meteorologico e di Sinistro	6
Art. 2.2 Integrazione documentazione di denuncia del sinistro	6
Art. 2.3 Gestione del Sinistro	6
Art. 2.4 Determinazione dell'indennizzo.....	6
Art. 2.5 Indisponibilità dei dati dalla Stazione meteorologica di riferimento	6
Art. 2.6 Limite massimo di indennizzo.....	7
Art. 2.7 Pagamento dell'indennizzo.....	7
Art. 2.8 Clausola Broker	7

DEFINIZIONI

Assicurato

La persona protetta dall'assicurazione.

Assicurazione o contratto

Il presente contratto di assicurazione che si conclude con la sottoscrizione della polizza.

Contraente

Yolo srl, via F. Filzi 27 – Milano - P.IVA 10043040962

Evento meteorologico

L'evento atmosferico, indicato in polizza, verificatosi nel periodo di copertura, e misurato dalla Stazione meteorologica di riferimento, che fa registrare nelle 24 ore almeno 10 mm di precipitazione piovosa, intesa quale temporale di media intensità oppure pioggia moderata per 1-2 ore o pioggia pesante per 30-45 minuti.

Franchigia

La parte del danno indennizzabile a termini di polizza, espressa in misura fissa di **un giorno**, che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato. **La Franchigia di un giorno si applica esclusivamente per viaggi assicurati di durata superiore ai tre giorni.**

Indennizzo

La somma dovuta da TUA Assicurazioni in caso di sinistro liquidabile a termini di polizza.

IVASS (ex ISVAP)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

Limite di indennizzo di polizza

L'importo, di 480 Euro, che rappresenta, per l'intera durata della polizza, l'ammontare massimo indennizzabile dalla Società in caso di Sinistro, fermo il limite di indennizzo giornaliero.

Limite di indennizzo giornaliero

L'importo di 80 Euro, che rappresenta l'ammontare massimo giornaliero indennizzabile dalla Società in caso di Sinistro.

Certificato di polizza

Il documento che prova il contratto di assicurazione e che ne costituisce parte integrante.

Parti

Il Contraente e la Società.

Perdita

Danno economico patito dall'assicurato come conseguenza esclusiva del verificarsi dell'Evento Meteorologico, al netto della Franchigia.

Periodo di Copertura

Periodo di tempo, espresso in ore e in giorni, indicato nella Scheda di polizza, durante il quale opera la garanzia assicurativa.

10 mm di precipitazione piovosa

Corrisponde a un temporale di media intensità oppure ad una perturbazione moderata. Pioggia moderata per 1-2 ore o pioggia pesante per 30-45 minuti.

Polizza

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione.

Premio

La somma in denaro dovuta dal Contraente alla Società, comprensiva di imposte.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per cui è prestata l'assicurazione, ovvero la Perdita causata esclusivamente dal verificarsi dell'Evento Meteorologico.

Società

TUA Assicurazioni S.p.A.

Stazione meteorologica di riferimento

La stazione meteorologica, indicata nel Certificato di polizza, usata per eseguire le misurazioni dell'evento meteorologico.

Stazione meteorologica di back up

La stazione meteorologica, indicata nel Certificato di polizza, usata per eseguire le misurazioni dell'evento meteorologico in caso di malfunzionamento della Stazione meteorologica di riferimento e/o mancanza dei dati rilevati dalla stessa.

Destinazione

Il luogo indicato nel Certificato di polizza.

Viaggio

Spostamento, soggiorno o locazione, risultante dal Certificato di polizza, che ha inizio e termina nella data indicata nel modulo di polizza e avviene esclusivamente al di fuori del comune di residenza dell'assicurato.

Sezione I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Premessa

La polizza assicura le persone residenti e/o domiciliate in Italia.

Art. 1.2 Dichiarazioni relative alle circostanze influenti sulla valutazione del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare **la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.**

Art. 1.3 Cosa non assicuriamo

La Società non assicura il viaggio superiore a 7 giorni.

Art. 1.4 Pagamento del premio ed effetto dell'assicurazione

L'assicurazione ha effetto dalle ore 00.01 del giorno indicato nel Certificato di polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Art. 1.5 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione decorre dalle ore 00.01 del giorno indicato nel Certificato di polizza e scade alle ore 24:00 del giorno indicato sullo stesso.

Art. 1.6 Periodo di assicurazione

Il contratto è stipulato in forma temporanea e cessa automaticamente alla data indicata nel Certificato di polizza, senza tacito rinnovo.

Art. 1.7 Oggetto del contratto

La garanzia vale nel periodo indicato sul Certificato di polizza e non è attivabile nei dieci giorni che precedono l'inizio del viaggio. L'operatività della garanzia è condizionata al fatto che l'Assicurato si sia recato nel luogo di Destinazione durante il Periodo di Copertura.

La Società si obbliga a corrispondere all'assicurato una indennità forfettaria del valore di 80 Euro al giorno, in conseguenza della Perdita dovuta al verificarsi dell'Evento Meteorologico, occorso durante il periodo di assicurazione, e misurato dalla Stazione meteorologica di riferimento.

Tale indennità forfettaria è riconosciuta a copertura dei danni patrimoniali e/o delle maggiori spese sostenute dall'Assicurato come conseguenza dell'Evento Meteorologico, nonché di ogni altro inconveniente o danno, anche morale o comunque non patrimoniale, causato da tale evento, fatta salva diversa determinazione del danno ai sensi degli articoli 2.2 e 2.4 che seguono.

Art. 1.8 Validità territoriale

L'assicurazione vale per l'Evento meteorologico verificatosi nella destinazione prescelta e identificata nel Certificato di polizza.

Art. 1.9 Pagamento del premio

Il premio deve essere pagato per intero e in via anticipata all'intermediario assicurativo al quale è assegnato il contratto oppure alla Direzione della Società.

Il pagamento del premio pattuito può essere eseguito dal contraente con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato o girato a TUA. Per assegni bancari e postali di importi pari o superiori a 5.000 euro (o diverso importo previsto dalla normativa vigente al momento del pagamento) dovranno necessariamente riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, pena la comunicazione della violazione alle autorità competenti.
- ordine di bonifico, altro mezzo di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano come beneficiario TUA o l'intermediario in qualità di intermediario di TUA.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.11 Limiti di sottoscrizione

Non è consentita la stipulazione di più di 10 polizze "YOLO SUNNY" per anno assicurativo.

Art. 1.12 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.13 Foro competente

Per ogni controversia il foro competente è quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applica la legislazione italiana.

Art. 1.15 Rischi esclusi

La presente Assicurazione non copre le perdite direttamente o indirettamente causate da, derivanti da o connesse con:

- a) qualsiasi evento naturale e/o meteorologico verificatosi durante il periodo di copertura diverso da quelli rientranti nell'oggetto dell'assicurazione ancorché sia stato registrato dalla Stazione meteorologica di riferimento;
- b) qualsiasi causa diversa o aggiuntiva rispetto all'evento meteorologico;
- c) qualsiasi attività dolosa dell'assicurato quali, ad esempio, frode, dissimulazione o raggio da parte dell'Assicurato;
- d) reazioni e radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva.

Resta altresì convenuto che sono esclusi i danni verificatisi in seguito a un evento meteorologico che non venga registrato, misurato e attestato dalla Stazione meteorologica di riferimento, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 2.5 "Indisponibilità dei dati della stazione meteorologica di riferimento" delle Condizioni di Assicurazione.

Sezione II COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

2. NORME CHE REGOLANO LA LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI IN GENERALE

Art. 2.1 Obblighi del Contraente o dell'Assicurato in caso di Evento meteorologico e di Sinistro

Il Contraente o l'Assicurato, sempreché si sia verificato l'evento meteorologico indicato nel modulo di polizza e notificato dall'intermediario nelle modalità pattuite, deve:

- a) *accedere sul proprio Account Yolo, direttamente dal Pannello di Controllo, utilizzando la funzione "Apertura Sinistri" e seguire le istruzioni indicate*

in alternativa deve:

- a) compilare in tutte le sue parti il Modulo di denuncia Sinistro e trasmetterlo all'intermediario entro e non oltre 15 giorni dalla scadenza della Polizza;
- b) conservare tutta la documentazione relativa al sinistro;
- c) fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria all'istruzione del Sinistro.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

Art. 2.2 Integrazione documentazione di denuncia del sinistro

Il Contraente, o l'Assicurato, si impegna a conservare e mettere a disposizione della Società adeguata e completa documentazione per valutare la perdita e riconosce alla Società la facoltà di esaminarla in ogni momento. Il Contraente, o l'Assicurato, si impegna, in particolare, a conservare e mettere a disposizione della Società prova di essersi recato nel luogo di Destinazione durante il Periodo di Copertura.

Il Contraente, o l'Assicurato, prende atto e concede espressamente alla Società la facoltà di richiedere ulteriore documentazione, logicamente necessaria ad integrare gli elementi probatori del sinistro (e dunque a verificare la sussistenza di un danno patito in concreto dall'Assicurato), impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio, salvo il caso di comprovata impossibilità.

Art. 2.3 Gestione del Sinistro

In caso di sinistro, la Società verifica presso la stazione meteorologica di riferimento che gli eventi meteorologici dei quali il Contraente o l'Assicurato abbia dato avviso rientrino tra quelli indicati nel Certificato di polizza.

Art. 2.4 Determinazione dell'indennizzo

La Società procede alla determinazione dell'indennizzo entro 30 giorni dal verificarsi dell'Evento e dopo aver accertato il verificarsi dell'Evento meteorologico e l'ammontare del danno.

Art. 2.5 Indisponibilità dei dati dalla Stazione meteorologica di riferimento

Nell'eventualità che i dati meteorologici inerenti il Sinistro non possano essere forniti dalla stazione meteorologica di riferimento indicata nel Certificato di polizza, a causa di:

- a) disfunzioni meccaniche, malfunzionamenti o calcoli errati;
- b) fornitura di dati imperfetti o incompleti;

- c) carenza dei requisiti e delle necessarie qualifiche;
- d) mancata misurazione dei valori oggettivi dei dati meteorologici ai sensi delle definizioni, termini e condizioni qui stabilite;

la registrazione sarà fornita dalla Stazione meteorologica di back up indicata nel Certificato di polizza.

In caso di ulteriore impossibilità di reperire i dati, gli stessi verranno forniti dalla Stazione meteorologica nazionale funzionante più vicina alla destinazione e in grado di fornire un dettagliato resoconto meteorologico.

Art. 2.6 Limite massimo di indennizzo

La Società, fermo il limite di Indennizzo Giornaliero di 80 Euro, non potrà erogare complessivamente per la durata della polizza un importo superiore al limite di indennizzo di polizza di 480 Euro.

Art. 2.7 Pagamento dell'indennizzo

La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 (trenta) giorni dalla data della firma dell'atto di liquidazione da parte dell'assicurato.

Art. 2.8 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione, l'assistenza e l'esecuzione del presente contratto al Broker YOLO, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente legislazione, per l'intera durata della presente assicurazione, incluse proroghe, rinnovi, riforme e sostituzioni, sempre che sia vigente il mandato di Brokeraggio.

Conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti - per conto del Contraente - da YOLO.

Pertanto, ogni comunicazione fatta dal Broker - in nome e per conto del Contraente - alla Società, si intenderà come fatta dal Contraente; analogamente, ogni comunicazione fatta dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente.

Parimenti ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta alla Società, anche ai fini dell'art.1913 codice civile. Per quanto riguarda l'incasso dei premi tutti di polizza, il versamento sarà effettuato dal Contraente al Broker, anche ai fini dell'art. 1901 codice civile, che provvederà al versamento alla Compagnia Assicuratrice nei tempi stabiliti dal presente contratto.

Il Broker è tenuto ad inoltrare immediatamente a ciascuna delle parti le comunicazioni ricevute dall'altra parte.